NUOVE NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE SULLA VITA

# Art. 18

## Approvazione delle tariffe e delle condizioni di polizza

Le tariffe e le condizioni di polizza relative alle operazioni e alle assicurazioni di cui al punto A) della tabella allegata presentate dalle imprese devono essere approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'approvazione e' concessa, previa istruttoria e su parere dell'ISVAP, con lo stesso decreto con cui sono rilasciate l'autorizzazione o la sua estensione.

Versione in vigore dal 22 novembre 1986, non più in vigore dal 19 maggio 1995 · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita |
| Estremi | Legge 22 ottobre 1986, n. 742 |
| Titolo | II — Condizioni di accesso |
| Capo | I — Norme applicabili alle imprese aventi la sede legale nel territorio della repubblica |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1986 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-per-l-esercizio-delle-assicurazioni-private-sulla-vita/art-18-approvazione-delle-tariffe-e-delle-condizioni-di-polizza/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it